



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
RIPOSTO

ORDINANZA N° 21/2010
DISCIPLINA DELLA SICUREZZA BALNEARE NEL CIRCONDARIO
MARITTIMO DI RIPOSTO

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Riposto:

RAVVISATA: la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, la sicurezza dei bagnanti nonché degli utenti in genere, posti in capo a questa Autorità Marittima, in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo nel Circondario Marittimo di Riposto, che comprende il territorio dei Comuni di Riposto, Mascali, Fiumefreddo e Calatabiano;_

VISTI: gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 223, 1161, 1164, 1173, 1174, 1231 e 1255 del Codice della Navigazione e gli articoli 23, 27, 28, 59, 401 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTA: la legge 03.04.1989 n° 147 "Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo adottata ad Amburgo il 27 Aprile 1979 e sua esecuzione";

VISTO: il DPR 28 settembre 1994 n° 662 "Regolamento di attuazione della Legge 3 Aprile 1989 n° 147 concernente l'adesione alla Convenzione sulla ricerca e salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 Aprile 1979 e relativo Allegato;

VISTA: la Legge 5 Febbraio 1992, n° 104 e successive integrazioni e variazioni relativa all'assistenza, all'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;

VISTO: il D.M. 21.01.1994 n° 232, aggiornato con D.M. 05.10.1999, n° 478 - Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;

VISTA: la Legge n. 172/03 in data 08/07/2003;

VISTO: il Decreto Legislativo n° 171 del 18 luglio 2005 "Codice sulla Nautica da Diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CEE, a norma dell'art. 6 della legge 8/7/2003 n° 172";

VISTO: il Decreto 29.07.2008 n°146 "Regolamento di attuazione dell'art.65 del D.L. 18.07.2005 n°171 recante il codice della nautica da diporto;

VISTA: la legge 23.12.1996, recante, tra l'altro, norme per la locazione ed il noleggio delle unità da diporto;

VISTO: il Decreto Ministeriale 26.01.1960, modificato dal Decreto Ministeriale 15.07.1974, relativo alla disciplina dello sci nautico e, per quanto applicabile ed assimilabile anche al paracadutismo ascensionale;

VISTA: la Legge 1° Settembre 1998, n°17 della Regione Siciliana, istitutiva del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere Siciliane;

VISTA: la circolare 21 Gennaio 1999, n°1 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali, relativa all'istituzione del servizio di vigilanza per le spiagge libere Siciliane ai sensi della L.R. 1° Settembre 1998, n°17;

VISTO: il Decreto Legislativo 30.12.99, n° 507, recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 Giugno 1999, n.205";

VISTI: i decreti dell'Ispettorato Regionale Sanitario inerente i divieti di balneazione vigenti in Sicilia;

VISTA: La sentenza della Suprema Corte di Cassazione – 1^ Sezione Civile – n° 13589 in data 12/06/2006, con la quale si afferma l'obbligo a carico dell'assistente bagnanti di stazionare obbligatoriamente e continuativamente nella postazione di salvataggio;

VISTA: la legge 14/07/1965 n° 963 concernente la disciplina della pesca marittima nonché il relativo regolamento di esecuzione DPR n° 1639 del 1968 e successive modifiche ed integrazioni;



VISTO: l'art. 105 del D. Lgs 31.03.1998 n° 112 e la legge n° 88 del 16.03.2001 in tema di conferimento agli Enti locali di funzioni e compiti amministrativi dello Stato;

VISTE: le Direttive emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 26.06.2008;

VISTO: il dispaccio n° 02.01.04/34660 del 7/4/2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, recante disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;

CONSIDERATO: che la Regione Siciliana deve provvedere a regolamentare tutte le attività, connesse alla gestione delle aree del demanio marittimo utilizzato per scopi turistico-ricreativi, che abbiano una diretta influenza sul rapporto contrattuale sorto tra ente concedente e concessionario, emanando disposizioni che hanno riflesso sui servizi, in senso lato, offerti sul territorio ricadenti lungo il litorale del Circondario Marittimo di Riposto;

VISTO: il Decreto Dirigenziale n° 476 del 01/06/2007 emanato dal Dirigente generale del Dipartimento Territorio ed Ambiente dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana;

VISTA: la Legge Regionale n° 15 del 29.11.2005 "disposizioni sul rilascio delle concessioni demaniali marittime e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo" -

VISTA: la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n° 12/2006 del 07/06/2006 e l'Ordinanza n° 21/2009 di questo Ufficio Circondariale Marittimo;

VISTA: l'Ordinanza n° 28/10 emanata in data 20/05/2010 dal Capo di Compartimento Marittimo di Catania che stabilisce i limiti alla navigazione vigenti nelle acque territoriali del Compartimento Marittimo di Catania;

CONSIDERATA: la necessità di aggiornare e sostituire le sopracitate Ordinanze allo scopo di implementare le vigenti previsioni in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di qualificare ulteriormente i relativi standard qualitativi, nonché di integrarle in un unico contesto normativo;

RITENUTO: opportuno disciplinare gli aspetti relativi alla Sicurezza della Navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere, necessari per l'applicazione del richiamato D.D.G. n°476 Regionale, al fine di garantire lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle molteplici attività che durante la stagione estiva si esplicano in prossimità delle coste, coordinando la disciplina del diporto nautico e le altre attività marittime nonché emanando direttive particolari per i servizi di salvamento;

VISTI: gli atti d'ufficio,

ORDINA

ART.1

CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Ordinanza trova applicazione, nell'ambito dei limiti temporali della stagione balneare, come individuata dalla Regione Sicilia, limitatamente al Circondario Marittimo di Riposto (**costa compresa tra la foce del Fiume Alcantara e il Torrente Femmina Morta, ricomprendente i Comuni di Calatabiano, Fiumefreddo, Mascali e Riposto**), con riferimento alla balneazione e alle attività connesse, ai fini della sicurezza marittima.

Tutti gli altri aspetti legati all'utilizzo e fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, non espressamente previsti dalla presente Ordinanza, sono disciplinati con Decreto dalla Regione Siciliana.

ART. 2

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le disposizioni che seguono sono in vigore durante la stagione balneare le cui date di inizio e fine sono fissate con Decreto dall'Assessorato alla Sanità della Regione Siciliana.





2. Le zone di costa destinate alla balneazione sono quelle con strutture balneari o individuate dal Comune come “Spiagge libere”. In tutto il rimanente litorale la balneazione avviene ad esclusivo rischio e pericolo di chi la esercita.
3. Il servizio di salvamento, svolto a qualsiasi titolo e da chiunque, è prestato all’utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo secondo caratteristiche di professionalità ed efficacia omogenee e le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione SAR, quali articolazione specialistica del soccorso marittimo.
4. Nel corso della stagione balneare, presso tutte le strutture balneari e presso le spiagge adibite alla balneazione, individuate dai Comuni come spiagge libere, deve essere predisposto un adeguato servizio di salvataggio. Le condizioni minime cui deve soddisfare l’organizzazione di assistenza e salvataggio predisposta dal Comune nell’ambito delle Spiagge attrezzate per la libera balneazione, sono stabilite nell’art. 4 della Legge regionale n° 17/98.
5. Per **struttura balneare** si intende ogni esercizio dove il concessionario pubblico o privato svolge attività, anche a titolo gratuito, di balneazione con noleggio di ombrelloni, sedie e sdraio ed eventuali cabine e/o spogliatoi.
6. Qualora i Comuni provvedano ad assicurare il servizio di salvataggio sulle spiagge libere, le postazioni di salvataggio ed i bagnini dovranno avere le stesse dotazioni previste dalla presente Ordinanza per il servizio di salvataggio assicurato dalle strutture balneari. Qualora, invece, i Comuni non provvedano a garantire il servizio di salvamento nelle spiagge libere, dovranno darne comunicazione a questo Ufficio Circondariale Marittimo e, contemporaneamente, apporre in corrispondenza di esse adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**.
7. Al fine di garantire un rapido intervento dei mezzi di soccorso è stato istituito, per l’emergenza in mare, il **NUMERO BLU 1530**.
L’accesso a detto recapito è **GRATUITO** e deve essere utilizzato **PER SEGNALARE LE ESIGENZE DEL SOCCORSO ALLA VITA UMANA IN MARE**.
L’Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto può essere contattato ai seguenti numeri telefonici:
095 931862 - 095 7795033 - 095 9704281 ← solo per emergenze

ART. 3 ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

1. La zona di mare per una distanza di **300 metri dalle spiagge** e/o dalle scogliere basse e **100 metri dalle coste a picco**, nella fascia di orario dalle ore **09:00** alle ore **19:00**, è **riservata alla balneazione**, giusta Ordinanza n° 77/09 del 25/06/2009, del Capo del Compartimento Marittimo di Catania. L’Ordinanza appena citata disciplina, inoltre, i limiti alla navigazione rispetto alla linea di costa, ai sensi dell’art. 8 della Legge 8 Luglio 2003 n° 172.
2. Al fine di intraprendere una sicura balneazione, i bagnanti devono, in relazione al proprio stato e alle capacità natatorie, valutare le condizioni meteorologiche e del mare presenti nella zona, con particolare riferimento all’andamento del moto ondoso, alla temperatura e profondità delle acque;
3. La balneazione al di là del limite delle zone e degli orari indicati al punto 1 del precedente articolo 2, è altamente sconsigliata, in quanto praticata in specchi acquei non riservati a tale attività. Qualora espletata, deve essere condotta con la massima prudenza, verificando





- costantemente lo stato dello specchio acqueo circostante. Se non è presente un'unità navale di appoggio, è consigliabile dotarsi di un galleggiante sormontato da bandiera rossa con striscia diagonale bianca (quello utilizzato dai subacquei) o di una cuffia di colore ben visibile/retroriflettente;
4. Entro la zona di cui al punto 1. gli esercenti di stabilimenti e strutture destinate alla balneazione hanno l'obbligo di segnalare il limite dello specchio acqueo interessato alla balneazione con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 (cinquanta) l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare della concessione, in sito ritenuto idoneo in base ai fondali prospicienti la struttura di che trattasi.
 5. Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere. Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge un'adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura: **ATTENZIONE - LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE NON SEGNALATO.**
 6. I Comuni rivieraschi, per le spiagge libere e gli esercenti delle strutture di cui sopra, per le aree in concessione, devono segnalare il limite entro il quale possono bagnarsi i non esperti del nuoto. Il **limite di tali acque sicure (metri -1,60)** deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a 5 metri, le cui estremità siano ancorate al fondo. Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge un'adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura: **ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE (profondità -1,60 metri) NON SEGNALATO.**

Art. 4

DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLA COSTA ZONE DI MARE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE

1. Secondo quanto disposto dall'Ordinanza n° 28/10 del 20/05/2010, del Capo del Compartimento Marittimo di Catania, NEGLI SPECCHI ACQUEI RISERVATI ALLA BALNEAZIONE È VIETATA:
 - a) la navigazione di qualsiasi unità navale propulsa a vela o a motore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo wind-surf, kite-surf, scooter d'acqua, propulsori acquatici e mezzi simili nonché dei surf, ad eccezione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance a remi, pedalò e simili. Qualora non vi sia nei pressi un corridoio di lancio e le zone siano frequentate da bagnanti, le predette unità potranno atterrare/ripartire solo se condotte a remi o a nuoto. Fermo restando l'obbligo di procedere con attenta cautela, da tale divieto sono esentati i mezzi adibiti al servizio di soccorso e/o polizia marittima in dipendenza dell'attività in corso di espletamento nonché i mezzi nautici impegnati nei servizi di campionamento delle acque ai fini della balneabilità, in aderenza al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modifiche ed integrazioni.
 - b) lo stazionamento permanente e/o temporaneo, mediante ormeggio a gavitello o all'ancora o con qualsiasi altro mezzo di ritenuta, la sosta o l'ancoraggio di qualsiasi unità navale, ad eccezione delle unità di salvataggio e/o polizia e salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima;
 - c) in deroga a quanto previsto dai punti a) e b) del presente articolo, le zone di mare **NON** frequentate da bagnanti possono essere attraversate, ai soli fini dell'atterraggio, dell'ormeggio e/o





dell'ancoraggio, da unità in navigazione a motore o a vela, purché a lento moto (massimo 3 nodi e, comunque, in dislocamento) con rotta perpendicolare alla linea di costa, previa adozione di ogni precauzione atta ad evitare danni a persone e/o cose;

2. Nelle zone frequentate dai bagnanti, le unità a vela ed a motore, comprese quelle propulse a getto idrodinamico, con la sola eccezione di quelle destinate al salvataggio, possono evolvere, transitare e sostare ad una distanza non inferiore a 50 metri dal limite dello specchio acqueo destinato alla balneazione (individuato al punto 1). È altresì vietato compiere evoluzioni o transitare a velocità sostenuta nelle vicinanze di altri natanti;
3. È consentita la navigazione sulle rotte di ingresso/uscita nei/dai porti/approdi ove è, però, vietato navigare ad una velocità superiore ai tre nodi ed è fatto obbligo di mantenere rotta diretta verso/dal l'imboccatura;
4. Quando le unità a motore ed a vela navigano a distanza inferiore ai 500 metri dalle scogliere a picco e 1000 dalle spiagge, devono navigare con gli scafi in dislocamento e, comunque, a velocità non superiore ai dieci nodi;
5. In corrispondenza delle scogliere a picco, ove non si registrino attività di balneazione e ove non vigono Ordinanze di interdizione dell'Autorità Marittima, è consentito l'avvicinamento ed il temporaneo ancoraggio di unità da diporto purché vengano osservate tutte le precauzioni possibili, tra le quali il servizio di vedetta, la navigazione a lento moto (massimo 3 nodi e, comunque, in dislocamento) e con rotta perpendicolare alla linea di costa, l'attento accertamento dell'assenza in acqua di bagnanti o di subacquei ed ogni altra precauzione atta ad evitare danni a persone e/o cose;

ART. 5

PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

Sulle spiagge del Circondario Marittimo di Riposto, **ai fini della sicurezza dei bagnanti e della balneazione in genere**, dove è consentita la balneazione o, comunque, dove si svolgono attività connesse ad essa, fermo rimanendo l'applicazione dei limiti e divieti disposti dall'Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente, è vietato:

1. il transito e la sosta di veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli di soccorso;
2. l'occupazione comunque effettuata, in modo da impedirne l'uso pubblico, della striscia di arenile larga cinque metri lungo la battigia del mare destinata al libero transito;
3. occultare, danneggiare, spostare segnali fissi o galleggianti (boe, gavitelli, cartelli).

ART. 6

ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

È VIETATA LA BALNEAZIONE:

- 1) all'interno del porto di Riposto e nel porticciolo di Torre Archirafi del Comune di Riposto;
- 2) nel raggio di metri 300 (trecento) dall'imboccatura portuale e metri 100 (cento) dalle strutture portuali ed in tutte le zone destinate o interessate dal normale transito di unità navali;
- 3) nel raggio di 100 (cento) metri da approdi, darsene o passerelle per l'attracco delle unità navali;
- 4) nel raggio di 100 (cento) metri in prossimità di zone di mare in cui vi siano lavori in corso;
- 5) nelle zone di transito e/o sosta del naviglio in genere. Oltre i limiti di cui ai punti 1) e 4) dell'articolo 2, per non interferire con il transito altre unità a vela o a motore, il bagnante è obbligato a mantenersi in prossimità dell'unità dalla quale si è tuffato.
- 6) nelle zone destinate alla mitilicoltura;





- 7) all'interno degli appositi corridoi di lancio, opportunamente segnalati;
- 8) nei tratti di mare e di costa interdetti alla balneazione, con apposite Ordinanze Sindacali emanate dai Comuni di Calatabiano, Fiumefreddo, Mascali e Riposto nonché nei tratti di specchio acqueo interdetti con Ordinanze dell'Autorità Marittima.
- A tal fine, i Sindaci dei citati Comuni rivieraschi sono invitati ad apporre idonei cartelli monitori nei pressi delle zone interessate dall'interdizione alla balneazione.
- Qualora i divieti di balneazione dovessero interessare tratti di mare antistanti strutture di carattere turistico-ricreativo, ai concessionari è fatto obbligo di far conoscere agli utenti il divieto di balneazione mediante apposizione di idonea cartellonistica facente riferimento all'Ordinanza Sindacale. La struttura, pertanto, potrà essere utilizzata a soli fini elioterapici, con divieto di poter esercitare la balneazione negli specchi acquee interdetti.
- Parimenti, qualora gli specchi acquee interdetti fossero prospicienti a strutture date in concessione a privati per altri scopi (passerelle, piattaforme, ecc.), le stesse potranno essere utilizzate solo a fini elioterapici;
- 9) negli specchi acquee antistanti le foci dei fiumi e dei canali, fino ad una distanza di 50 (cinquanta) metri dalla costa;
- 10) entro 100 (cento) metri dalle bocche di presa e restituzione di acque degli impianti di piscicoltura;
- 11) inoltre, a causa del potenziale pericolo rappresentato dalla instabilità dei costoni rocciosi sovrastanti alcuni tratti di arenile di questo Circondario Marittimo, è vietata la balneazione nello specchio acqueo antistante nonché il transito e la sosta di persone e/o cose nei predetti tratti di arenile. Tali zone sono disciplinate con apposite Ordinanze emanate da questo Comando.

ART. 7

DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO

1 Gli esercenti di strutture balneari durante l'apertura al pubblico devono:

1.1 **attivare** un efficiente servizio di soccorso e salvataggio;

1.2 **organizzare**, per gli utenti della struttura, durante l'orario previsto per la balneazione, un servizio di salvamento composto da assistenti bagnanti provvisti del prescritto brevetto rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto, **ogni 80 (ottanta) metri di fronte mare o frazione di esso**.

Qualora particolari conformazioni dell'arenile, della costa o della struttura balneare impediscano la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio deve essere incrementato in modo da vigilare costantemente su tutto lo specchio acqueo.

Inoltre, i predetti esercenti hanno l'obbligo di mantenere in perfetta efficienza nella misura di **uno ogni 150 (centocinquanta) metri di fronte a mare o frazione, un'unità navale idonea** a disimpegnare il servizio di salvataggio (**con un minimo di uno**) di colore rosso o arancione, recante la scritta **SALVATAGGIO** ed il nome dello stabilimento, dotata di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante lunga almeno 25 mt. e di un mezzo marinaio o gaffa.

Tale imbarcazione non deve essere in alcun caso destinata ad altri usi. È data facoltà all'esercente di impiegare, in aggiunta e non in alternativa all'unità navale destinata al servizio di salvamento, un altro mezzo previa formale istanza di utilizzo da presentare a questo Ufficio Circondariale Marittimo. In tali casi la **valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento sarà rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, distanza della persona in pericolo, presenza di bagnanti, ecc.).**





I bagnini di salvataggio non potranno essere impiegati in altre mansioni.

Il bagnino dovrà indossare una **maglietta di colore rosso con la scritta SALVATAGGIO in bianco** ed avere a disposizione le seguenti dotazioni individuali:

- **galleggiante ovoidale tipo “bay-watch con sagola e cintura”;**
- **fischietto;**
- **maschera, snorkel e pinne corte;**
- **giubbotto di salvataggio,**

e dovrà stazionare, in base alle condizioni meteo, nella postazione di cui al successivo punto oppure in mare sull'imbarcazione di servizio o a piedi lungo la battigia.

Ove non risulti assicurato tale servizio si procederà alla chiusura d'autorità della struttura fino all'accertamento del ripristino del servizio.

Infine, qualora in una struttura balneare sia presente una piscina e/o vasca, il gestore ha l'obbligo, in materia di servizio di salvataggio, di attenersi alle disposizioni dell'art. 14 del D. M. 18 marzo 1996, impiegando un assistente ai bagnanti a ciò dedicato in soprannumero a quelli già previsti dalle presenti disposizioni.

1.3 Ubicare le postazioni di salvataggio, costituite da una piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia di almeno due metri, in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile **nonché rendere permanentemente disponibili** presso ognuna di esse le seguenti dotazioni:

- **Un binocolo;**
- **Un megafono;**
- **Un fischietto.**

1.4 Posizionare, in prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, due salvagenti anulari con sagola galleggiante lunga almeno 25 (venticinque) metri.

Inoltre ogni stabilimento deve tenere sulla battigia 200 (duecento) metri di fune di salvataggio tipo galleggiante con cinture o bretelle su rullo;

1.5 Issare, su apposito pennone ben visibile una bandiera rossa indicante il **DIVIETO DI BALNEAZIONE** qualora, a proprio giudizio, o a giudizio dell'Autorità Marittima, le condizioni meteomarine o qualsivoglia altro motivo consiglino la balneazione o richiedano particolare attenzione;

1.6 Posizionare un cartello, in posizione ben visibile, che riporti i numeri telefonici dei seguenti uffici:

- **Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto;**
- **Ospedale (il più vicino);**
- **Carabinieri;**
- **Polizia di Stato;**
- **Guardia di Finanza;**
- **Vigili del Fuoco;**
- **Polizia Municipale.**

1.7 Dotarsi di un idoneo locale adibito esclusivamente a primo soccorso ove dovrà essere tenuto pronto per l'uso del materiale di primo soccorso secondo quanto prescritto dalla competente Autorità Sanitaria e costituito almeno da:

- tre bombole individuali di ossigeno da un litro senza riduttore di pressione o in alternativa una bombola da litri otto con manometro e regolatore di pressione;
- tre cannule per la respirazione bocca a bocca di differenti misure;
- un pallone “ambu” o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;





- una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente;

ART. 8 CORRIDOI DI LANCIO

Le unità navali con propulsione a motore o vela per raggiungere le spiagge o le scogliere ovvero i limiti esterni della zona riservata alla balneazione, negli orari previsti all'art. 3 punto 1, devono utilizzare i corridoi di atterraggio, ovvero procedere a remi.

I concessionari, muniti di regolare concessione/autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Regionale, dovranno limitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare "corridoi di lancio" per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela e moto d'acqua. I corridoi dovranno essere posizionati in adiacenza ad uno dei limiti laterali della concessione stessa, in modo che tale attività non contrasti con l'attività di balneazione

I predetti corridoi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- **larghezza** metri 20 (venti). Tale misura, che in ogni caso non potrà essere inferiore a metri 10 (dieci), potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20 (venti);
- **profondità** non inferiore al limite del tratto di mare riservato alla balneazione;
- **delimitazione** costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli di 50 (cinquanta) metri;
- **individuazione** dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione.

2. **Le unità a vela**, ivi comprese le tavole a vela, devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo.
3. **Le unità a motore** ivi comprese le moto d'acqua, devono attraversare i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità tale da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo ai bagnanti.
4. All'interno del corridoio di lancio è vietata la balneazione, l'ancoraggio e la sosta di qualsiasi unità navale.

ART. 9 DISCIPLINA DELLA PESCA

1. Durante la stagione balneare è vietato l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca nel tratto di mare riservato alla balneazione.
2. L'esercizio della pesca sportiva è vietato a distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri da unità impegnate in attività di pesca professionale. È altresì vietata la pesca, sia sportiva che professionale, nei tratti di mare prospicienti l'imboccatura del porto di Riposto per un raggio di 1000 (mille) metri dalla congiungente i punti più foranei e comunque nel settore comprendente le rotte d'accesso delle navi.
3. La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128, 129, 130 e 131 del Regolamento della pesca, approvato con D.P.R. 1639/68 e successive modificazioni ed integrazioni. Nelle acque antistanti le spiagge frequentate dai bagnanti la pesca subacquea è sempre vietata fino a 500 (cinquecento) metri dalla battigia. Chi esercita l'attività subacquea deve segnalare la propria presenza mediante galleggiante di superficie, recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca visibile ad una distanza non inferiore a 300 (trecento) metri. Se il subacqueo è accompagnato da un natante-appoggio, la bandiera deve essere collocata sul natante. Il subacqueo deve operare





entro un raggio di 50 (cinquanta) metri dalla verticale del natante-appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione.

4. È vietato attraversare le zone frequentate dai bagnanti con l'arma subacquea carica.

ART. 10

DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO, DEL PARACADUTISMO ASCENSIONALE E DEL RIMORCHIO DI GALLEGGIANTI (C.D. BANANA BOAT)

La disciplina dello sci nautico è contenuta nel D.M. 26.01.1960 e successive modificazioni ed integrazioni. È vietato l'esercizio dello sci nautico entro la zona di mare dell'ampiezza di metri 1000 (mille) dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e metri 500 (cinquecento) dalle coste a picco frequentate da bagnanti.

Le disposizioni del citato decreto si estendono all'esercizio del traino di piccoli gommoni (banana boat, ciambelle, ecc), all'esercizio del paracadutismo ascensionale e, in quanto applicabili, in attività analoghe.

ART. 11

DISCIPLINA DEL VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO

Fermo restando quanto stabilito dal D.P.R. 5 agosto 1988 n. 404, come modificato dal D.P.R. 28 aprile 1993 n. 207, è vietato nelle spiagge del Circondario Marittimo e nel tratto di mare riservato alla balneazione, in mancanza di apposita autorizzazione e di apprestamenti e attrezzature adeguate, il decollo e l'atterraggio degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo.

È altresì vietato il sorvolo delle spiagge del Circondario Marittimo e del tratto di mare antistante riservato alla balneazione, a quota inferiore a trecento metri (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia, o salvo i casi espressamente autorizzati dalle competenti Autorità.

È vietato per i conduttori di idrovolante e paracadute ascensionale ammarare in acque frequentate dai bagnanti o lungo i corridoi destinati alle unità da diporto.

ART. 12

LOCAZIONE E NOLEGGIO DI UNITÀ DA DIPORTO

L'esercizio delle attività di locazione e del noleggio delle unità da diporto è disciplinato dal D.M. 146/2008 nonché con Ordinanza n° 19/2009 dell'11/06/2009 adottata da questo Ufficio Circondariale Marittimo.

ART. 13

ATTIVITÀ SUBACQUEE A SCOPO RICREATIVO E SPORTIVO

L'esercizio di tale attività è disciplinato dall'Ordinanza n°18/09 del 10/06/2009 di questo Comando.

ART. 14

ACQUASCOOTERS

1. Fermo restando quanto eventualmente previsto e disciplinato con specifica Ordinanza, l'impiego degli scooters acquatici e natanti similari è soggetto alle seguenti condizioni:

- 1.1 Durante la stagione balneare il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo è consentito dai





porti o dai corridoi appositamente concessi per la partenza e l'arrivo; l'entrata e l'uscita deve avvenire con andatura ridotta al minimo.

1.2 Gli scooter acquatici e natanti simili devono navigare esclusivamente in ore diurne ed entro 1 miglio dalla costa.

2. Per la conduzione degli acquascooters o moto d'acqua e mezzi simili è sempre richiesta la patente nautica.

3. Durante la navigazione deve obbligatoriamente essere indossato un mezzo di salvataggio individuale.

4. I locatori di scooters acquatici e natanti simili devono dotare i natanti stessi di apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare dei mezzi, nonché accertarsi che il locatario sia in possesso di patente nautica.

ART. 15

DISCIPLINA DEL KITESURF

1. L'atterraggio e la partenza dei Kitesurf può avvenire soltanto nelle zone di mare ove non siano presenti bagnanti, in particolare, la partenza dovrà avvenire con l'ala o aquilone in mare ed i cavi completamente distesi all'interno della corsia di lancio (ove esistente);

2. L'utilizzo del Kitesurf dovrà avvenire sempre con un sistema di sicurezza che, in caso di emergenza, sia idoneo a determinare, mollando la presa del boma, il depotenziamento immediato dell'ala e di conseguenza la caduta della stessa e l'arresto del Kiter;

3. In considerazione della lunghezza dei cavi, che collegano l'ala al boma, la navigazione con il Kitesurf potrà avvenire a non meno di 500 (cinquecento) metri di distanza dalle coste frequentate dai bagnanti. La stessa inoltre non potrà avvenire negli specchi portuali e ad una distanza inferiore ai 200 (Duecento) metri dalle ostruzioni e/o opere di difesa portuali.

ART. 16

RINVENIMENTO ORDIGNI BELLICI

I comportamenti da tenere nei casi di rinvenimenti di ordigni esplosivi o presunti tali, lungo gli arenili e in mare sono fissati con Ordinanza n°59/09 del 26/11/2009 di questo Ufficio Circondariale Marittimo. In particolare, il ritrovatore deve informare immediatamente la più vicina Forza pubblica, mantenendosi distante dall'oggetto che, comunque, non deve mai essere toccato.

ART. 17

DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

1. La presente Ordinanza entra in vigore immediatamente.

2. La precedente Ordinanza di sicurezza balneare (la n° 15/2007 adottata da questo Comando il 12 luglio 2007), e la successiva modifica giusta Ordinanza n° 21/2009 del 12/06/2009, **sono abrogate**.

3. Con riguardo alla disciplina dell'utilizzo delle spiagge e delle strutture balneari si rimanda al D.D.G. n° 476 del 01/06/2007 citato in premessa che si intende qui richiamato e recepito.

4. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

5. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, ovvero più grave reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito





comportamento, è punito, a seconda delle infrazioni, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione, ovvero dall'art. 53 del decreto legislativo 171/2005 e dalle altre norme contenute nel Codice sulla Nautica da Diporto, nonché dall'Art.15 Lett. A) della Legge 963/65, sulla Pesca Marittima.

6. La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo di questo Ufficio, negli Albi della Capitaneria di Porto di Catania, di Messina, della Regione Siciliana, dei Comuni rivieraschi ricadenti nel Circondario Marittimo di Riposto e negli Albi dei Comuni limitrofi nonché verrà inclusa nella pagina "Ordinanze On Line" – Riposto - del sito istituzionale: www.guardiacostiera.it.

Riposto, 1 giugno 2010

f.to IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP) Donato ZITO

